



Città Metropolitana di Napoli Consigliere Delegato Pianificazione Territoriale e Urbanistica (c.a. Dott. David Lebro) Piazza Matteotti, 1 80133- NAPOLI

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti e indirizzi sull'applicazione dell'art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico professionale.

Si fa riferimento alla nota del 12 settembre u.s., con la quale la S.V., Consigliere delegato alla pianificazione territoriale e urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, ha rappresentato alcune criticità evidenziate dai precari del SSN della regione Campania, per la mancata attivazione, a tutt'oggi, da parte della predetta regione, delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015 e dell'eventuale pregiudizio a loro derivante dal preventivo ricorso alla mobilità extraregionale.

In particolare, nella nota che si riscontra, si è chiesto di chiarire:

a) se, in relazione alla mobilità extraregionale, in presenza di nuove assunzioni, si possa prevedere la riserva del 50% per la stabilizzazione del personale precario medico, tecnico professionale e infermieristico;

b) quali siano le altre forme di lavoro flessibile di cui alla stessa previsione del comma 543.

Al riguardo, si svolgono le seguenti considerazioni condivise dalla competente Direzione Generale e dall'Ufficio di Gabinetto dello scrivente Ministero.

La legge di stabilità per il 2016 ha previsto procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità.

In particolare, i commi da 541 a 545 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 sono finalizzati ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

Il comma 541 impone l'obbligo alle Regioni e alle Province autonome di dotarsi di un piano inerente il fabbisogno di personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di orario di lavoro.

Qualora, sulla base del piano del fabbisogno del personale emergano criticità, si prevede l'indizione di procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Il comma 543 prevede, infatti, che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere entro il 31 dicembre 2018 (termini successivamente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75/2017) anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, recante "la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità", procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale

ed infermieristico, per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 541.

E', poi, consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che, alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, il tutto sempre nell'ambito della cornice finanziaria programmata.

La norma, quindi, si inserisce nel quadro delle iniziative volte a promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a superare, mediante procedure di stabilizzazione variamente articolate, il fenomeno del precariato, prevedendo, per il comparto sanità, nella consapevolezza della peculiarità del settore e delle conseguenze scaturite dalla permanenza del blocco del *turn-over*, vigente in numerose regioni, un processo straordinario di assunzioni riservato agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare una più efficiente allocazione delle risorse umane, la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e dei Livelli essenziali di assistenza, provvedendo a reclutare quelle professionalità necessarie per garantire l'ottimale funzionamento delle strutture.

Tenuto conto, pertanto, delle circostanze straordinarie ed eccezionali che motivano l'indizione delle procedure concorsuali, la cui efficacia è limitata nel tempo, seppur con la proroga recentemente intervenuta ad opera dell'art. 20, comma 10, del d.lgs. 75/2017, inducono a considerare la previsione del comma 543 di natura speciale che, nel garantire comunque l'adeguato accesso dall'esterno, consente, nel contempo, la stabilizzazione nella misura del 50% dei posti disponibili, del personale in servizio che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

In relazione a quanto sopra, in merito al quesito sub a), stante la natura speciale

delle procedure ivi previste per le suddette motivazioni, si può ritenere che le stesse non debbano conformarsi alle norme in materia di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, e successive motivazioni.

A tale riguardo, tenuto conto delle circostanze eccezionali che motivano tali procedure, la legittimità delle stesse va rinvenuta anche nell'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo la quale il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione, per legge, di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, può tollerare, comunque, eccezioni a fronte di circostanze del tutto eccezionali che giustificano la riserva dei posti disponibili in favore di personale interno (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 52/2011).

Peraltro, non si può non rilevare che, nella fattispecie in esame, il previo ricorso alle procedure di mobilità finirebbe per vanificare in toto l'intento della norma *de qua*, limitata nel tempo, che ha anche lo scopo di valorizzare le professionalità acquisite dai lavoratori assunti con contratti a tempo determinato o altre forme di rapporto di lavoro flessibile, con contestuale riduzione di tali contratti a termine.

Soccorre, a tal riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2318/2016, con la quale l'Alto Consesso, pur riconoscendo che la mobilità costituisce un metodo di reclutamento del personale che deve essere preferito a quello del concorso, esclude, per la prima volta, l'inderogabilità dell'obbligo in esame.

Secondo il Supremo Collegio amministrativo, sussisterebbe una generale derogabilità dell'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità che troverebbe conferma, nella "permanente validità del principio dell'accesso alla pubblica amministrazione per pubblico concorso" che consentirebbe di escludere l'obbligatorietà del previo esperimento delle procedure di mobilità e accordare preferenza al principio del concorso pubblico, nonché nell'orientamento giurisprudenziale favorevole alla prevalenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla mobilità.

Il principio, di rilevanza costituzionale, del concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, tuttavia, non incide sulla derogabilità dell'istituto della mobilità. Se

non vi è, infatti, dubbio che il principio costituzionale del concorso pubblico per l'accesso alle pubbliche amministrazioni abbia carattere generale e sia derogabile solo per "straordinarie esigenze d'interesse pubblico", è pur vero che l'istituto della mobilità è pienamente compatibile con esso poiché non implica propriamente una deroga dell'istituto concorsuale.

L'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 non è, quindi, norma speciale né eccezionale rispetto al principio generale del corso pubblico sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Per quanto concerne, infine, il quesito *sub b*), relativamente alla locuzione "altre forme di rapporto di lavoro flessibile", riferita al personale destinatario della riserva di posti di cui allo stesso comma 543, che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso enti del Servizio sanitario nazionale, non si può che richiamare, al fine di dare concreto contenuto alla stessa, la disposizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, come di recente modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017, che indica tutte le forme di lavoro flessibile consentite alle pubbliche amministrazioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO JEGISLATIVO

Arv. Maurizio BORGO)